

PGN/2020

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Per la concessione di un'area comunale in riva al fiume Bacchiglione, zona San Biagio, da destinare a luogo di ristoro e di promozione socio-culturale per la stagione autunno/inverno – biennio 2020-2021

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha ad oggetto la rivalutazione e rivitalizzazione dell'area pubblica in riva al fiume Bacchiglione, in zona San Biagio, anche nei periodi autunnale e invernale, mediante il posizionamento di idonee strutture ricreative e lo svolgimento di attività culturali e di intrattenimento.

Art. 2

Durata

La concessione è relativa al biennio 2020/2021 per la stagione autunno/inverno e ciascuna stagione avrà una durata non inferiore a 90 giorni, decorrenti indicativamente dal mese di novembre al mese di febbraio (fino al mese di febbraio 2022), previa valutazione dell'Amministrazione Comunale, a condizioni da rideterminarsi.

Art. 3

Condizioni

- le strutture ricreative e di ristoro, nei 90 giorni considerati, verranno installate/collocate sulla pubblica via, come evidenziato nella planimetria (si veda la planimetria, sub. area strutture fisse), nel pieno rispetto dei vincoli normativi che disciplinano gli obblighi di passaggio dei mezzi di soccorso;
- nel medesimo periodo è consentito collocare esclusivamente strutture amovibili e non ancorate al terreno - come ad esempio tavolini, sedute e ombrelloni- nell'area attigua (si veda la planimetria, sub area strutture amovibili);
- il concessionario dovrà provvedere a proprie spese, alla realizzazione delle strutture, alla loro installazione, oltre all'allaccio alle reti tecnologiche, alla sistemazione dell'area interessata all'attività, al posizionamento delle strutture ricreative, alla pulizia e manutenzione dell'intera area oggetto della concessione provvedendo anche alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nell'area interessata;
- tutte le eventuali spese inerenti ad utenze, tariffe o quant'altro connesso alla relativa gestione, ivi compresi i consumi energetici saranno a carico del concessionario come le spese per l'asporto rifiuti;
- il concessionario dovrà provvedere alla cura del verde di pertinenza attraverso l'annaffiatura e lo sfalcio dell'erba;
- Il canone onnicomprensivo mensile deve essere corrisposto in via anticipata entro i primi dieci giorni del mese di riferimento;
- l'orario di apertura sarà indicato dall'esercente entro la fascia oraria compresa tra le 10.00 e le 22.30 dalla domenica al giovedì e dalle 10.00 alle 23.30 il venerdì e il sabato. Gli orari potranno, comunque, essere rivisti da parte dell'Amministrazione Comunale. Per particolari eventi occasionali, su specifica richiesta del concessionario, l'Amministrazione Comunale potrà stabilire una deroga all'orario sopra specificato.
- il concessionario dovrà assolvere ai compiti relativi alla custodia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, mantenendo, inoltre i relativi arredi ed impianti in buono stato di manutenzione;
- gli arredi e altri elementi che saranno collocati dovranno essere prontamente rimossi in caso di avviso di condizioni meteo avverse e non dovranno essere di intralcio all'accesso in caso di emergenza;
- l'attività musicale all'aperto dovrà essere complessivamente programmata in anticipo per ciascuna stagione e potrà essere effettuata, previa autorizzazione, nel rispetto del piano di zonizzazione acustica;
- la struttura dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;

- sarà vietato il posizionamento di apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro (art. 110 c. 6 lett. a TULPS);
- al termine della concessione il titolare dovrà rimuovere le attrezzature collocate sull'area pubblica a sue spese, entro 15 giorni dalla cessata attività restituendo l'area nello stato in cui l'ha ricevuta fatte salve eventuali migliorie; in caso contrario l'Amministrazione provvederà d'ufficio alla rimozione addebitandone le spese e i relativi oneri al titolare;
- presentare, tramite polizza fideiussoria, apposita cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la concessione per un importo pari a numero due mensilità;
- stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati al committente o a terzi nello svolgimento dell'attività per importo minimo di € 500.000,00;
- La sottoscrizione del contratto avverrà solo previa presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento del servizio (art. 164 d.Lgs 50/2016). In particolare il concessionario deve documentare di disporre delle risorse necessarie all'installazione ed all'avvio del servizio e per il pagamento delle utenze, che devono essere preventivamente quantificate (art. 164 d.Lgs 50/2016);
- Il rischio operativo è a carico del concessionario ed è esclusa ogni contribuzione da parte del Comune di Vicenza(art. 164 d.Lgs 50/2016) .
- Il concessionario ha l'obbligo di eseguire i pagamenti nel rispetto dell'art. 3 D.Lgs 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 4

Requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al presente bando.

Requisiti richiesti sono la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e il possesso di quelli generali previsti dall'articoli 80 e 83 del D. Lgs.n° 50 del 2016.

Ogni atto stipulato in violazione di quanto precede è nullo.

Ai concorrenti è richiesto peraltro, per la partecipazione alla gara, il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale:

1. di non essere incorsi nelle cause di esclusione e nelle situazioni di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con l'Amministrazione pubblica di cui alla normativa vigente.
2. di essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'iscrizione alla Camera di Commercio, oppure, (nel caso la ditta non sia iscritta alla CCIAA) di iscriverla alla Camera di Commercio, Industria , Artigianato ed Agricoltura entro 30 giorni dalla formale assegnazione della gara, a pena di decadenza dell'assegnazione;
3. di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e dell'art.4 della L.R. 29/2007.
4. di non avere condanne penali o provvedimenti di cui al D. Lgs. 159/2011 c.d. "Codice Antimafia".

Art. 5

Obblighi del concessionario

La sottoscrizione del contratto avverrà solo previa presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento del servizio. In particolare il concessionario deve documentare di disporre delle risorse necessarie all'installazione ed all'avvio del servizio e per il pagamento delle utenze, che devono essere preventivamente quantificate (art. 164 d.Lgs 50/2016);

Il rischio operativo è a carico del concessionario ed è esclusa ogni contribuzione da parte del Comune di Vicenza (art. 164 D.Lgs 50/2016).

Il concessionario avrà l'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni e certificazioni per l'utilizzo delle strutture; dovrà, inoltre, garantire la custodia, la gestione e la pulizia dell'area affidata.

L'aggiudicatario che rinunci formalmente all'assegnazione dell'area o non adempia nei termini previsti dalla successiva determina dirigenziale, sarà automaticamente escluso dalla graduatoria; in tal caso subentrerà il partecipante che occupa la posizione immediatamente successiva nella medesima.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di scorrimento della graduatoria nel caso di rinuncia da parte dell'assegnatario di proseguire la gestione dopo un primo periodo di attività o nel caso in cui non venga presentata la documentazione di finanziamento del servizio , la cauzione e la polizza fideiussoria di cui alle precedenti disposizioni.

Il canone onnicomprensivo mensile deve essere corrisposto in via anticipata entro i primi dieci giorni del mese di riferimento.

Il concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono subordinati al rispetto delle disposizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili al seguente link <https://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e https://www.comune.vicenza.it/amministrazione/trasparente/cmsamtrasparente.php/disposizioni_generali/atti_generali/codice_disciplinare_e_codice_di_condotta ;

Il concessionario è tenuto al rispetto dell'art. 53 comma D.Lgs 165/2001, a norma del quale “ I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Art. 6

Divieto di subconcessione

E' vietata la subconcessione dell'area e della connessa attività.

L'eventuale subconcessione in violazione del presente articolo costituisce causa di risoluzione di diritto della presente convenzione.

Art. 7

Penalita'

Qualora l'assegnatario non rispetti quanto previsto dagli artt. 3 e 5 della presente convenzione, a seguito di contestazione scritta sarà applicata una penale da € 100,00 ad € 1.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempienza. Tale disposizione si applica anche per violazioni lievi del codice di comportamento del Comune di Vicenza sopra citato (art. 5), diverse da quelle previste dall'art. 8 del presente atto. La violazione, in qualsiasi modo conosciuta, viene verificata in contraddittorio con il concessionario.

Art. 8

Recesso anticipato e risoluzione del contratto

Per straordinarie sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di carattere tecnico o per forza maggiore l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l'area concessa e/o di modificare la data, la durata e la localizzazione delle strutture installate, con preavviso di almeno 15 giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite Pec. Nessuna pretesa risarcitoria può essere vantata dall'aggiudicatario.

Il contratto sarà risolto da parte del Direttore del Servizio competente in caso di accertamento di gravi violazioni del codice di comportamento (art. 5) che a insindacabile giudizio dell'Amministrazione rendano improseguibile il rapporto concessorio.

La violazione, in qualsiasi modo conosciuta, viene verificata in contraddittorio con il concessionario.

Art. 9

Garanzia definitiva

Il concessionario deve costituire, prima del perfezionamento del contratto e/o della concessione la garanzia prevista dal codice dei contratti pari a 2 mensilità di canone di concessione.

La garanzia deve essere costituita con:

- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione contemplata dall'art. 1957, c. 2 del codice civile;
- operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve essere prestata ricorrendo alternativamente:

- alla fideiussione bancaria;
- alla polizza assicurativa;
- al deposito cauzionale infruttifero presso la tesoreria comunale.

Le parti convengono, in caso di inadempimento contrattuale dell'aggiudicatario, il diritto del Comune di Vicenza di rivalersi di propria autorità, in tutto o in parte, sulla garanzia suddetta che l'aggiudicatario ha l'obbligo di reintegrare senza ritardo.

Art. 10 disposizioni ulteriori

Il contratto sarà assoggettato alle prescrizioni di cui all'art. 3 L 136/2010 e al vigente Protocollo di Legalità approvato con delibera di Giunta comunale n.170 in data 06.11.2019, in quanto compatibili.

Art 11. Privacy

Le parti dichiarano di essere state informate del fatto che tutti i dati forniti saranno utilizzati per lo svolgimento della convenzione nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 e dal regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati e dei regolamenti Comunali vigenti, come previsto dall'informativa in calce al bando.

Art. 12**Disposizioni finali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, che sarà registrato solo in caso d'uso, sono a carico del concessionario che espressamente le assume.

La convenzione acquisterà effettiva efficacia al momento del rilascio della relativa concessione di occupazione suolo pubblico da parte del Comune.

Art. 13**Foro competente**

Per eventuali controversie che debbano essere definite dal Giudice, è competente il Foro di Vicenza.

Art. 14**Rinvio**

Per quanto non specificatamente previsto, le parti si rimettono a tutte le disposizioni di legge in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali.

Vicenza,

IL DIRETTORE
